



90380 - VIBECO SRL

Via Roma 75, Paderno Dugnano

20037, MI

Origine della merce

Spedizione

CON VOSTRI MEZZI AUTORIZZATI

Tipo imballo

SECONDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN
MATERIA

Ordine AIA DECONTAMINAZIONE

N. ord. acq. / data
80761 del 10.10.2024

Intervento A.0985
Versione - 0 - 10.10.2024

Data di validità dell'ordine:
24.09.2024-28.02.2025

Persona da contattare/e-mail
Tiziana Gori
tiziana.gori@acciaierieditalia.com

Numero di registrazione P.IVA:
IT10354890963

Termini di pagamento

Bon.bancario a ricez. fattura d'anticipo B.B

(Per fatture ricevute entro il 10 del mese successivo la data di emissione)

Termini di consegna: Ex Works

TARANTO_PRELIEVO, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO PRESSO IMPIANTO "VITER SRL" DI SARONNO (VA)- civico 87

Rif. Offerta n. 876/BB/SB/VB/2024 del 10/10 e smi (escluse le clausole n. 5 e 7 della nota allegata al vs. offerta)

Come da accordi sono richieste una media di n. 20 macchine/giorno oltre quelle già previste dall'oda 79871

Alla conclusione di questo ordine, mantenendo invariate le condizioni attuali, Acciaierie d'Italia S.p.A. in AS avrà l'opzione di richiedere ulteriori 40.000 tonnellate (suddivise in lotti da 10.000 tons) entro il 28/02/2025.

Emissione della fattura di anticipo con causale TD02 da inviare allo SDI. Eventuali differenze a consuntivo dovranno essere regolarizzate tramite nota di credito a fine ordine. Dalla prima fattura di anticipo dovrà essere detratta la quota rimanente del precedente ordine.

| Posizione | Materiali | Descrizione | Quantità ordinata | Unità | Prezzo | Valuta | Data di consegna |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------|------------|--------|------------------|
| 1 | | RECUPERO FANGHI AFO - UP3 | 1 | UR | 2350525.00 | EUR | 28.02.2025 |
| 1 | 9230862 | Recupero Fanghi AFO UP3 100214 | 10000.000 | TO | 155.00 | EUR | |
| | | TARANTO_Avvio a Recupero dei Fanghi AFO - Prescriz. UP3 - CER 10.02.14 | | | | | |
| 2 | 9228733 | Trasp. CER 100214 Fanghi AFO | 385.000 | UR | 2000.00 | EUR | |
| | | Trasp. CER 100214 Fanghi AFO | | | | | |

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

| Posizione | Materiali | Descrizione | Quantità ordinata | Unità | Prezzo | Valutazione | Data di consegna |
|-----------|-----------|--|-------------------|-------|---------|-------------|------------------|
| 3 | 9227781 | Extra Sosta dopo 1h | 385.000 | UR | 75.00 | EUR | |
| | | Extra sosta del mezzo dopo prima ora di attesa | | | | | |
| 4 | 9655221 | ANALISI | 1.000 | UR | 300.00 | EUR | |
| | | ANALISI . | | | | | |
| 5 | 9223823 | OMOLOGA RIFIUTO | 1.000 | UR | 1350.00 | EUR | |
| | | OMOLOGA RIFIUTO | | | | | |

TOTALE NETTO ODA 2.350.525,00 EUR

PREZZO FISSO ED INVARIABILE

Attività da effettuare in conformità al D.LGS. 3/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni:

- Relativamente alla fase di trasporto, invio copia del Certificato di Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento.

- Rilascio, come previsto dall'Art. 193 del D.LGS. 3/04/2006 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 19, del d.lgs 3/09/2020 n.116, di copia del Formulario di Identificazione controfirmato dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento rifiuto al trasportatore, mediante la spedizione a mezzo Posta Elettronica certificata (formularitaranto@acciaierieditaliepec.com), come ammesso dall'art. 1135 capo III^ della legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/17).

- Invio copia delle Autorizzazioni previste dalla Normativa vigente riguardante il Destinatario del rifiuto, nonché laddove previsto (gestione in conto terzi), del Certificato di Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento.

- Eventuali variazioni delle Imprese incaricate allo svolgimento delle attività sopraindicate, dovranno essere preventivamente con noi concordate.

ECOTASSA: COMPRESA

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del dlgs 116/2020 art.188 comma 5 TUA, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché la responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Resta inteso che, il peso valido per la determinazione delle quantità da fatturare sarà quello riscontrato in uscita dal Nostro Stabilimento.

Il quantitativo sopra citato si intende indicativo, comunque subordinato alle richieste specifiche che Vi perverranno dai nostri tecnici.

Fermo quanto prescritto dalle disposizioni di cui alla Legge n. 157/2019 (di conversione del DI 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale), la Società appaltatrice o affidataria e/o sub appaltatrice fornirà - comunque - alla società Committente Acciaierie d'Italia Spa e/o Società Collegate in amministrazione straordinaria, a semplice richiesta, copia dei LUL dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato.

La Società appaltatrice o affidataria e/o sub appaltatrice prende atto che l'accesso all'interno dello stabilimento dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato è oggetto di specifica valutazione da parte del Comitato istituito presso la Committente, composto dalle Funzioni Aziendali HR, Compliance, Security, Purchasing.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO DI ORDINE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO (IN OGNI PAGINA) E LE ALLEGATE "CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO" COMPLETE DI TIMBRO E FIRMA NEGLI APPOSITI SPAZI.

Il credito, derivante dal presente ordine, non è cedibile a terzi.

Le vostre fatture dovranno essere intestate e inoltrate (fatture nazionali copia di cortesia, originale secondo normativa fiscale tramite SDI) a:

Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S.
Viale Certosa, 239
20151 Milano MI
P.I. 10354890963

Indirizzi e-mail:

per le consegne a Taranto: <lif.taranto@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Genova: <lif.genova@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Novi Ligure: <lif.novi@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Paderno: <lif.milano@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Milano: <lif.milano@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Racconigi: <lif.racconigi@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Legnaro: <lif.marghera@acciaierieditalia.com>
per le consegne a Marghera: <lif.marghera@acciaierieditalia.com>

Sulle fatture dovrà essere riportata la seguente clausola:

"L'importo della presente fattura non è cedibile a terzi". La mancata indicazione sulle vostre fatture di detta clausola legittimerà la nostra società a respingere le stesse. Dette fatture dovranno esserci trasmesse, possibilmente, via e-mail (in formato .tiff oppure .pdf) agli indirizzi sopra riportati.

In caso di fatture emesse da fornitori esteri, i documenti devono essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo e-mail (in formato .tiff oppure pdf): inbox.fattureestere@acciaierieditalia.com

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano
Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico
Adit@legalmail.it

Requisiti minimi per recepire/registrare le fatture

Con la presente la informiamo che la ns azienda è impossibilitata a recepire /registrare la sua fattura in assenza di:

- Numero d'ordine di acquisto
- Evidenza della consegna della merce effettuata con numero DDT e numero bolla di entrata merce (numero della bolla di entrata del bene, da richiedere al Gestore Ordine)
- Evidenza del reso servizio con numero del Modulo Acquisizione Prestazioni (numero di acquisizione del servizio, da richiedere al Gestore Ordine) che dovranno essere valorizzati nella fattura elettronica come indicato di seguito:

CODICE DESTINATARIO: X46AXNR

Sezione 1.4 (Cessionario Committente) 1.4.2.3: valorizzato con il CAP corrispondente al luogo fisico di destino della merce/prestazione.

ORDINE DI ACQUISTO (ODA)

Numero Ordine di Acquisto: 2.1.2.2 <IdDocumento> - Indicare il numero dell'Ordine di Acquisto

Data Ordine di Acquisto: 2.1.2.3 <Data> - Indicare la data dell'Ordine di Acquisto

Tipologia Dato: 2.2.1.16.1 <TipoDato> - Indicare la dicitura SERVIZI

Numero Modulo Acquisizione Prestazioni (fornita dal gestore dell'ordine): 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> - Indicare il numero del Modulo Acquisizione Prestazioni fornito dal Gestore dell'Ordine

Data Modulo Acquisizione Prestazioni (fornita dal gestore dell'ordine): 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> - Indicare la data del Modulo Acquisizione Prestazioni fornito dal Gestore dell'Ordine

ODA, DDT, Bolla di Entrata Merci o Modulo Acquisizione Prestazioni dovranno essere allegati alla fattura.

Il gestore dell'Ordine di Acquisto - che certifica il Bene / Servizio ricevuto - vi fornirà il numero di Bolla di Entrata Merci / Modulo Acquisizione Prestazioni da citare in fattura.

In assenza di documentazione allegata o dei riferimenti numerici di ODA, DDT, Bolla di Entrata Merci o Modulo Acquisizione Prestazioni nella fattura elettronica, siamo gentilmente a chiederle l'emissione di una nota di credito e una nuova emissione fattura conforme ai vincoli indicati.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

1. OGGETTO

1.1. Il presente Allegato [#] costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di Appalto.

1.2. Il presente Allegato [#] ha lo scopo di integrare le previsioni delle Condizioni Generali di Appalto al fine di disciplinare gli obblighi discendenti dalla normativa antimafia, di cui al #Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136# adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

2. INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

2.1. In caso di ambiguità, incongruenza, difformità o contrasto tra il presente Allegato [#] e le Condizioni Generali di Appalto e/o il Contratto, le disposizioni del presente Allegato [#] si intenderanno prevalere sugli altri documenti.

2.2. Ai fini del presente Allegato [#], i termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il medesimo significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali di Appalto, salvo quanto di seguito indicato:

Banca Dati: la banca dati relativa alle imprese che ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha realizzato e alimentato ai fini #attuazione del protocollo di legalità sottoscritto in data 25 gennaio 2018 tra il Prefetto di Taranto, i Commissari Straordinari di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, i Segretari Provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL e USB.

Filiera delle Imprese: il complesso di tutti i soggetti # anche detti operatori economici - che intervengono a qualunque titolo # anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell#ambito dell#organizzazione imprenditoriale # nel ciclo di realizzazione delle attività contrattuali; sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

3. CONFERIMENTO DATI

3.1. Prima della sottoscrizione del Contratto, l#Appaltatore si impegna a fornire al Committente i dati di tutti gli operatori economici interessati, a qualunque titolo e in qualsivoglia maniera, all#esecuzione delle attività oggetto del Contratto, ivi inclusi i dati di tutti i suoi Subappaltatori e/o subfornitori.

3.2. Nei dati degli operatori economici si intendono espressamente inclusi anche gli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese e alle variazioni di detti assetti che dovessero intervenire durante il periodo di durata del Contratto. La trasmissione dei dati al Committente relativi all#interventiva modificazione dell#assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall#Appaltatore nel termine di 20 (venti) giorni dalla predetta intervenuta modificazione. Doc. #:

3.3. Resta espressamente inteso e convenuto che nel caso di inosservanza all#obbligo di comunicazione preventiva entro i termini di cui al presente articolo 3, dei dati relativi ai Subappaltatori e/o subfornitori (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell#art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il Committente applicherà una sanzione pecuniaria determinata sin d#ora nella misura del 2% dell#importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

4. CONTO DEDICATO

4.1. Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che ogni pagamento del corrispettivo indicato nel Modulo d#Ordine sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all#art. 3 della Legge 136/2010, come debitamente indicato dall#Appaltatore.

4.2. L#Appaltatore si impegna sin d#ora a prevedere (e far sì che siano previsti) in tutti i contratti con i Subappaltatori, subfornitori e tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell#esecuzione delle attività oggetto del Contratto che ciascun pagamento sia effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all#art. 3 della Legge 136/2010.

5. NORMATIVA ANTIMAFIA

5.1. L#Appaltatore è obbligato al puntuale rispetto della normativa antimafia, di cui al #Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136# emanato con D. Lgs. n. 159/11 e s.m.i.(#Codice Antimafia#), nell#esecuzione delle attività previste dal Contratto e prende atto che l#inosservanza anche parziale da parte dell#Appaltatore delle predette disposizioni normative in materia antimafia comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

5.2. Qualora, successivamente alla sottoscrizione del Contratto o di eventuali subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualunque titolo, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, il Contratto e/o i relativi subcontratti saranno immediatamente risolti, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del Contratto e/o dei subcontratti abbiano dato esito interdittivo, il Contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c.

5.3. L'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inserire analoga clausola risolutiva espressa all'interno dei contratti che stipulerà con eventuali Subappaltatori e subfornitori.

5.4. In aggiunta a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. L'obbligo di cui al presente paragrafo deve essere contrattualmente assunto dalle imprese affidatarie e dai subcontraenti, a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del Contratto. L'inosservanza del suddetto obbligo è valutata dal Committente ai fini della revoca dell'affidamento di cui al Contratto.

5.5. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri Subappaltatori e/o subfornitori:

(a) una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, che stipuleranno una cessione dei crediti. A tal fine, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente tutta la documentazione relativa al Subappaltatore e/o subfornitore per consentire al Committente di inviare ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria le informazioni da inserire nella Banca Dati.

(b) clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al presente articolo 47, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subappaltatore e/o subfornitore di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte.

5.6. L'Appaltatore si obbliga a ricorrere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione del Committente all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati, subordinata alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

5.7. L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. L'obbligo di cui al presente paragrafo deve essere contrattualmente assunto dalle imprese affidatarie e dai subcontraenti, a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del Contratto. L'inosservanza del suddetto obbligo è valutata dal Committente ai fini della revoca dell'affidamento di cui al Contratto.

5.8. Trovano in ogni caso applicazione al Contratto i motivi di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera l) del medesimo art. 80.

5.9. Fermo restando quanto previsto all'ultimo paragrafo del precedente articolo 3, nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti dell'Appaltatore, dei Subappaltatori e/o Subfornitori o di qualsivoglia altro soggetto della Filiera delle Imprese e a seguito dell'informazione interdittiva tale soggetto venga estromesso, è applicata una sanzione pecuniaria nella misura del 5% dell'importo del relativo contratto o subcontratto. L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente il regime sanzionatorio di cui all'ultimo paragrafo del precedente articolo 3 e del presente articolo 47, ivi compresa la possibilità di revoca dell'affidamento o di risoluzione del Contratto e/o subcontratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del Contratto o la revoca dell'affidamento.

5.10. Il Committente assume l'obbligo di fornire i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione degli interventi oggetto del Contratto.

5.11. La risoluzione automatica del Contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto, non comportano oneri di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Appaltatore, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

5.12. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia al Committente per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e utilizzate nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione dell'Appaltatore, e/o Subappaltatore e/o subfornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia degli interventi oggetto del Contratto.

Data
Letto, confermato e sottoscritto

Committente

Appaltatore

Vibeco srl



Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO

1. DEFINIZIONI

Accettazione Definitiva: l'accettazione definitiva dei Lavori/Servizi da parte del Committente, a seguito del Collaudo Definitivo e della sottoscrizione del Verbale di Accettazione Definitiva, così come previsto all' art. 11 delle presenti Condizioni Generali.

Accettazione Preliminare: l'accettazione preliminare e provvisoria dei Lavori/Servizi da parte del Committente, a seguito del Collaudo Preliminare e della sottoscrizione del Verbale di Accettazione Preliminare, così come previsto all'art.11 delle presenti Condizioni Generali.

Appaltatore: l'impresa che deve compiere l'opera o il servizio oggetto del contratto.

Capitolato Tecnico: il progetto contenente le specifiche tecniche di realizzazione dei Lavori/Servizi ad essa inerenti, a cui l'Appaltatore si deve attenere.

Collaudo Definitivo: il collaudo definitivo dei Lavori/Servizi, da eseguirsi una volta decorso

- salvo differente accordo tra le Parti - il Periodo di Garanzia, così come previsto all'art.11 delle presenti Condizioni generali.

Collaudo Preliminare: il collaudo preliminare dei Lavori/Servizi da eseguirsi al momento della consegna dei medesimi da parte dell'Appaltatore, così come previsto all'art. 11 delle presenti Condizioni generali.

Committente: una delle seguenti società, come specificato nel Modulo d'Ordine:

1- Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, codice fiscale e partita I.V.A. 09520030967;

2- Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S., con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, codice fiscale e partita I.V.A. 10354890963;

3- AdI Tubiforma S.r.l. in A.S. con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, codice fiscale e partita I.V.A. 10354970963;

4- AdI Servizi Marittimi S.r.l. in A.S. con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, codice fiscale e partita I.V.A. 10354920968;

5- AdI Energia S.r.l. in A.S. con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, codice fiscale e partita I.V.A. 10354910969.

Condizioni generali: le presenti condizioni generali.

Contratto: l'insieme delle pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni generali, nel Capitolato Tecnico, nel Cronoprogramma e nel Modulo d'ordine.

Lavori /Servizi: qualsiasi opera o servizio da eseguirsi o fornirsi in favore del Committente in base al Contratto.

Modulo d'Ordine: il modulo d'ordine o, complessivamente, tutti i moduli d'ordine trasmessi dal Committente all'Appaltatore, riguardanti l'incarico di realizzazione dei Lavori/Servizi ad essa inerenti, con indicazione delle prestazioni richieste, del corrispettivo concordato per la realizzazione di ciascuna di esse, nonché di eventuali condizioni in aggiunta o in deroga alle Condizioni generali.

Parti: Committente e Appaltatore.

Periodo di Garanzia: il periodo di garanzia intercorrente tra la sottoscrizione del Verbale di Accettazione Provvisoria e la data in cui è previsto il Collaudo Definitivo, così come indicato nel Modulo d'Ordine.

Subappaltatori: terzi con i quali l'Appaltatore abbia concluso un contratto avente ad oggetto parte delle attività del Contratto.

Verbale di Accettazione Definitiva: il verbale di accettazione definitiva dei Lavori e/o Servizi, a seguito del Collaudo Definitivo di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.

Verbale di Accettazione Preliminare: il verbale di accettazione preliminare dei Lavori e/o Servizi, da sottoscrivere a seguito del Collaudo Preliminare, così come previsto all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.

2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Il Contratto dovrà essere sottoscritto (anche tramite firma digitale) in ogni sua parte (Modulo d'ordine, Capitolato Tecnico e ivi comprese le presenti Condizioni generali con approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.) da un legale rappresentante dell'Appaltatore o da un suo procuratore a ciò abilitato e munito dei necessari poteri per accettazione specifica di tutte le clausole in esso previste e siglato dallo stesso in ogni sua pagina.

Nonostante quanto precede, i Moduli d'Ordine per lavori e/o servizi di manutenzione (cosiddetti contratti per opex) e i Moduli d'Ordine per attività di manifattura con valore complessivo inferiore a Euro 2 milioni, si intenderanno accettati dall'Appaltatore dopo 5 giorni lavorativi dalla loro trasmissione da parte del Committente, a condizione che - al momento della qualificazione dell'Appaltatore o al momento in cui è presentata l'offerta o in ogni caso prima dell'emissione del Modulo d'Ordine - l'Appaltatore abbia firmato le presenti Condizioni Generali di Contratto con approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano.

Non avranno effetto nei confronti del Committente le condizioni dell'Appaltatore indicate su conferme d'ordine, offerte, fatture, corrispondenza ecc. ulteriori o in contrasto con il Contratto.

Le previsioni contenute nel Modulo d'ordine, ove difformi, prevarranno sulle Condizioni generali e sul Capitolato Tecnico. Qualora, per qualsiasi ragione, una o più clausole del Contratto risultassero invalide o inefficaci, le altre clausole conserveranno piena validità ed efficacia.

E' tassativamente escluso il rinnovo tacito del Contratto.

3. LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Il luogo di realizzazione dei Lavori e di adempimento di qualunque Servizio oggetto del Contratto è, salvo diverse indicazioni contenute nel Modulo d'ordine, presso lo stabilimento/sede/centro servizi in cui il Lavoro e/o Servizio deve essere eseguito.

4. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo per la realizzazione dei Lavori/Servizi previsto nel Modulo d'ordine è ripartito in Corrispettivo Iniziale e Corrispettivo Rimanente è comprensivo di ogni onere connesso ai mezzi, ai beni e al personale che l'Appaltatore, con propria organizzazione funzionale e gerarchica, utilizzerà per l'esecuzione del Contratto.

Il corrispettivo previsto nel Modulo d'ordine si intende accettato dall'Appaltatore senza riserva alcuna.

Tale corrispettivo rimarrà invariato per l'intera durata dell'esecuzione del Lavoro e/o Servizio, salvo diversi accordi scritti tra le Parti. Di conseguenza, in considerazione della natura aleatoria degli obblighi assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Contratto, le Parti convergono l'inapplicabilità al presente Contratto degli articoli 1664, 1467, commi 1 e 3, e 1499 del codice civile.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

5. VARIANTI

Fermo quanto previsto dall'art. 1661 c.c., qualora, durante l'esecuzione dei Lavori/Servizi, il Committente ritenga necessario far eseguire lavori o servizi non previsti in Contratto o imposti da variazioni di normative intervenute successivamente alla data di perfezionamento del Contratto, il relativo corrispettivo dovrà essere concordato per iscritto tra le Parti prima della loro esecuzione.

In caso di disaccordo tra le Parti sulla determinazione del corrispettivo per i lavori o servizi aggiuntivi, nel caso in cui gli stessi siano prescritti da normative intervenute successivamente alla data di perfezionamento del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto, su richiesta del Committente, all'esecuzione di tali lavori o servizi, che verranno contabilizzati con i prezzi stabiliti dal Committente, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore di presentare per iscritto, a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dei prezzi stabiliti dal Committente, le sue specifiche eccezioni o riserve. L'Appaltatore rinuncia al diritto di recesso previsto dall'articolo 1660, comma 2, del codice civile nonché ad ogni altro diritto di risolvere il Contratto per effetto delle varianti.

6. MODALITA' DI FATTURAZIONE

Le fatture dell'Appaltatore dovranno essere emesse nei termini previsti nel Modulo d'ordine intestate al Committente come indicato Modulo d'Ordine ed inoltrate via mail all'indirizzo di posta elettronica (in formato .tiff oppure in pdf) all'indirizzo e-mail indicato nel Modulo d'ordine.

Sulle fatture dovranno essere riportati: (i) la data e il numero del Modulo d'ordine; (ii) nonché la seguente clausola "il credito indicato nella presente fattura non è cedibile a terzi salvo che previo consenso del Committente, ai sensi di quanto stabilito nelle Condizioni generali di Contratto"; (iii) la descrizione dei Lavori/Servizi e (iv) ogni altra specificazione richiesta dal Committente.

La fatturazione avrà luogo solo a seguito di esito positivo di tutte le verifiche contrattualmente previste da effettuarsi da parte del Committente, cui farà seguito l'emissione da parte dello stesso di apposito documento di benestare alla fatturazione. Resta inteso che tale benestare non è preclusivo di eventuali successive contestazioni, derivanti da ulteriori controlli.

L'omessa indicazione sulle fatture dell'Appaltatore di detti requisiti o il mancato rispetto dei termini di emissione legittimerà il Committente a non procedere al pagamento, senza imputazione di mora, e a respingere le stesse senza contabilizzarle.

L'Appaltatore accetta espressamente che il Committente potrà compensare, ai sensi dell'art. 1253 c.c., ogni suo debito nei confronti dell'Appaltatore in ragione della esecuzione del Contratto con ogni eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti del Committente derivante da ogni altro titolo.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo indicato nel Modulo d'Ordine con le tempistiche ivi indicate, previa emissione di fattura secondo le modalità previste al precedente articolo 6, esclusivamente con bonifico bancario, indicante il numero del Modulo d'ordine, su conto corrente dell'Appaltatore, alle coordinate Iban che l'Appaltatore avrà cura di indicare tempestivamente. In difetto di tale comunicazione il Committente non potrà essere ritenuto in mora.

Per nessuna ragione saranno consentiti pagamenti su conti intestati a soggetti differenti dall'Appaltatore, né su conti cifrati o tenuti presso istituti bancari o società finanziarie residenti in Paesi extracomunitari non inclusi nell'elenco pubblicato dal MEF (cd. white-list) ai sensi dell'art. 25 c. 2 del D. Lgs. N. 231/2007.

L'Appaltatore potrà modificare le coordinate bancarie comunicate, previo preavviso di 60 (sessanta) giorni. Tale periodo non potrà essere imputato a mora per ritardato pagamento. Le comunicazioni relative alla variazione delle coordinate bancarie dovranno essere predisposte su carta intestata dell'Appaltatore, debitamente firmata ed inviate

(i) in formato pdf dall'indirizzo PEC dell'Appaltatore all'indirizzo PEC indicato nel Modulo d'Ordine o (ii) a mezzo fax al numero indicato nel Modulo d'Ordine o (iii) nel caso in cui l'Appaltatore non sia provvisto di PEC e fax, dall'indirizzo email dell'Appaltatore all'indirizzo email del referente del Committente o (iv) l'originale per posta all'indirizzo utilizzato per l'invio delle fatture. Il pagamento del corrispettivo non implica accettazione dei Lavori/Servizi da parte del Committente.

8. CESSIONE DEL CREDITO

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione del Contratto non è cedibile, fatta salva accettazione espressa del Committente.

9. TERMINI

I termini fissati nel Modulo d'ordine, salvo diversa indicazione ivi espressa, decorrono dal perfezionamento del Contratto ai sensi dell'articolo 1326 c.c. e del precedente articolo 2 delle Condizioni generali.

10. ESECUZIONE DELL'APPALTO - POLIZZE ASSICURATIVE

L'attività oggetto del Contratto sarà realizzata all'Appaltatore con gestione propria e con assunzione del relativo rischio d'impresa. L'Appaltatore deve stipulare polizze assicurative obbligatorie per legge e ogni altra polizza) adeguata a coprire ogni responsabilità che possa insorgere nei confronti del Committente e del suo personale, siano essi dipendenti o collaboratori.

11. VERIFICHE, COLLAUDI E ACCETTAZIONI

Il Committente ha sempre diritto di verificare lo stato di avanzamento dei Lavori/ Servizi prima della consegna degli stessi da parte dell'Appaltatore.

Una volta completati i Lavori/Servizi, l'Appaltatore darà al Committente comunicazione scritta di fine lavori e della possibilità di messa in servizio.

Il Committente, a seguito della ricezione di esplicita comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore che sussistono le condizioni per potersi procedere, avrà diritto di effettuare il Collaudo Preliminare.

Qualora il Collaudo Preliminare avesse esito positivo si potrà dar seguito alla sottoscrizione del Verbale di Accettazione Preliminare.

Qualora, invece, in sede di Collaudo Preliminare il Committente rilevi eventuali vizi o difformità dei singoli Lavori/ Servizi rispetto alla prestazione oggetto dell'appalto, gli stessi dovranno essere verbalizzati ed eliminati dall'Appaltatore a proprie spese entro un termine congruo, salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno nel

caso di colpa dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere entro il termine fissato all'eliminazione dei vizi o delle difformità riscontrati, il Committente avrà facoltà di provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, ferma la facoltà del Committente di dedurre la relativa spesa credito residuo dell'Appaltatore.

Non appena l'Appaltatore avrà provveduto all'eliminazione dei vizi o delle difformità riscontrati in sede di Collaudo Preliminare, dovrà darne pronta ed esplicita comunicazione scritta al Committente, che avrà quindi diritto di effettuare un nuovo Collaudo Preliminare.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

Laddove, di contro, il Committente abbia provveduto direttamente all'eliminazione di tali vizi o difformità per inerzia dell'Appaltatore, potrà procedere al Collaudo Preliminare quando lo riterrà opportuno, dandone previa comunicazione scritta all'Appaltatore con congruo preavviso. Quanto previsto ai precedenti paragrafi si applica anche in relazione al secondo Collaudo Preliminare ed agli eventuali ulteriori collaudi preliminari.

Una volta decorso il Periodo di Garanzia - o l'eventuale diverso periodo che dovesse essere convenuto tra le Parti - il Committente, a seguito della ricezione di esplicita comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore che sussistono le condizioni per potersi procedere, avrà diritto di effettuare il Collaudo Definitivo.

Fermo restando quanto di seguito previsto, qualora il Collaudo Definitivo avesse esito positivo si potrà dar seguito alla sottoscrizione del Verbale di Accettazione Definitiva.

Qualora, invece, in sede di Collaudo Definitivo il Committente rilevi eventuali ulteriori vizi o difformità dei singoli Lavori/ Servizi rispetto alla prestazione oggetto dell'appalto, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti paragrafi in merito al Collaudo Preliminare. I Lavori/Servizi si intenderanno accettati dal Committente solo su esplicita dichiarazione di accettazione di quest'ultimo, a collaudo avvenuto, contenuta nel Verbale di Accettazione Definitiva.

Resta, in ogni caso, inteso che l'Accettazione Definitiva è subordinata al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) il Collaudo Definitivo ha avuto esito positivo;
- b) tutti i requisiti previsti dal Contratto e dalle normative applicabili per la realizzazione dei Lavori/Servizi sono stati rispettati;
- c) l'Appaltatore ha consegnato o, comunque, messo a disposizione del Committente tutta la documentazione di carattere tecnico necessaria ai fini dell'utilizzo dell'opera oggetto del Contratto tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti, disegni, manuali di istruzioni, procedure, software;
- d) le iniziative di formazione e informazione dei lavoratori utilizzati nell'appalto di cui al successivo articolo 32 sono state debitamente effettuate.

12. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO - DIVIETO DI RITENZIONE E OBBLIGHI DI SGOMBERO

Il Contratto prevede una separazione tra il momento del trasferimento della proprietà e quello del trasferimento dei rischi.

La proprietà dell'opera oggetto del Contratto e delle porzioni della stessa verrà trasferita al Committente al momento del pagamento, da parte del Committente, della relative porzioni del prezzo.

Il passaggio dei rischi e oneri connessi al Committente avverrà solo al momento della sottoscrizione del Verbale di Accettazione Preliminare.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i rischi relativi all'opera oggetto del Contratto (ivi inclusi i componenti da consegnare o già consegnati), compresi i rischi di distruzione, danni, furto o perdite di qualsiasi genere, fino all'emissione del Verbale di Accettazione Preliminare.

L'Appaltatore che li abbia ricevuti dal Committente, è tenuto a restituire, non oltre 15 giorni (quindici) dalla data del collaudo, apparecchiature, modelli, calibri, sagome, maschere, campioni (e quant'altro di proprietà del Committente) in condizioni perfetta efficienza.

Ad avvenuta esecuzione del Contratto, e in ogni caso di cessazione anticipata dello stesso, l'Appaltatore, salvo diversi accordi scritti, dovrà entro 7 (sette) giorni sgomberare l'area di cantiere, nonché l'area per il deposito di materiale e/o attrezzature e/o mezzi eventualmente concessa a titolo di assegnazione temporanea o ad altro titolo dal Committente (c.d. area logistica) e trasportare i beni aziendali all'esterno dello stabilimento di cui all'articolo 3.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi al rilascio delle aree predette, libere da persone e cose, il Committente avrà facoltà di procedere direttamente allo smontaggio, trasporto e allocazione dei beni e materiali in altro sito, addebitando tutti i costi all'Appaltatore, con facoltà di rimuovere fermi e serrature.

13. GARANZIA PER I VIZI

Il Periodo di Garanzia previsto nel Modulo d'ordine ha decorrenza dalla data del Verbale di Accettazione Provvisoria.

Il termine di validità della garanzia, convenzionalmente pattuito tra le Parti, sulla qualità sull'assenza di vizi, di difetti, di mancanze di qualità e, in generale, di difformità dei Lavori/Servizi è quello indicato nel Modulo d'Ordine.

L'Appaltatore conviene, senza che ciò limiti la propria responsabilità contrattuale qui definita, di rendere le garanzie sui singoli componenti dei Lavori rilasciate dai fornitori interessati o su-appaltatori identificati presso il Committente o, in ogni caso, di far in modo che il Committente possa direttamente beneficiare di tutte le garanzie su detti componenti.

Il Committente deve attivare la garanzia denunciando i vizi, i difetti, le mancanze di qualità o le difformità entro 60 (sessanta) giorni dalla effettiva scoperta, purché questa sia avvenuta nel periodo di vigenza della garanzia. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

A seguito della denuncia, l'Appaltatore è tenuto all'eliminazione dei vizi, dei difetti, delle mancanze di qualità e delle difformità dei Lavori/Servizi a proprie spese entro un termine congruo indicato dal Committente, salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere entro il ragionevole termine fissato dal Committente, il Committente ha facoltà di provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore ferma la facoltà di dedurre la relativa spesa dall'eventuale credito residuo dovuto all'Appaltatore ovvero di ritenere definitivamente le trattenute in garanzia effettuate ai sensi del successivo articolo 22 e compensare le relative somme con il credito sorto nei confronti dell'Appaltatore in conseguenza della rimozione delle difformità riscontrate.

14. PENALI PER RITARDO

In caso di mancato adempimento entro i termini contrattualmente pattuiti per cause non imputabili al Committente verrà applicata una penale per il ritardo calcolata pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del corrispettivo indicato nel Modulo d'Ordine, per ogni settimana di ritardo; qualora le settimane di ritardo fossero più di una, la penale complessiva per il ritardo non potrà eccedere il 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) del corrispettivo pattuito.

Sono escluse ulteriori richieste di danni per ritardata consegna.

Nel caso in cui il Capitolato Tecnico o il Modulo d'Ordine prevedano termini diversi e specifici corrispettivi per:

- a) la consegna di singoli lavori; ovvero
- b) il raggiungimento di diverse fasi finalizzate alla realizzazione dei Lavori, la penale applicata per ogni piena settimana di ritardo sarà pari allo 0.50 % (zero virgola cinquanta per cento) dello specifico corrispettivo dei lavori assegnati o delle fasi completate in ritardo.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legaimail.it

Qualora le settimane di ritardo fossero più d'una la penale complessiva per il ritardo non potrà eccedere il 7,50% (sette virgola cinquanta per cento) del corrispettivo pattuito.

L'importo dovuto all'Appaltatore a titolo di penale verrà decurtato dall'importo del corrispettivo e/o del corrispettivo dovuto dal Committente per l'esecuzione del Lavoro/Servizio e/o dei singoli lavori e/o delle diverse fasi, e potrà essere compensato con ogni ulteriore somma eventualmente dovuta dal Committente all'Appaltatore.

Il superamento del termine di 15 (quindici) settimane di ritardo per causa imputabile all'Appaltatore comporterà la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

15. MANLEVA

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare il Committente da qualsiasi eventuale perdita, pregiudizio, costo, danno, onere o spesa, anche legale, che quest'ultimo sia chiamato a sopportare in conseguenza di inadempimenti, omissioni, fatti illeciti, atti posti in essere dall'Appaltatore e/o dai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari ed eventuali Subappaltatori nell'esecuzione del presente Contratto o comunque connessi allo stesso imputabili anche a titolo oggettivo all'Appaltatore.

Qualora il Committente incorra in perdite, pregiudizi, costi, danni, oneri o spese non derivanti da azioni o pretese di terzi che ritiene debbano essere oggetto di manleva, dovrà richiedere per iscritto all'Appaltatore di essere tenuto indenne entro 120 (centoventi) giorni dalla relativa scoperta. La richiesta del Committente si intenderà accettata e vincolante per l'Appaltatore se non sia da questi contestata tramite comunicazione inviata a mezzo posta certificata PEC entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento.

Diversamente, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente quanto da questo richiesto, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

Nel caso in cui il Committente ritenga che da azioni o pretese notificate o formulate da terzi possano derivare obblighi di manleva a carico dell'Appaltatore, il Committente dovrà darne comunicazione scritta all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di detta notifica o richiesta e in ogni caso in tempo utile per consentire il rispetto dei termini per le eventuali difese.

Qualora, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta o comunicazione da parte del Committente, ovvero nel minor termine necessario per consentire la predisposizione delle eventuali difese:

(i) l'Appaltatore comunichi al Committente che accetta la richiesta di manleva rispetto alla pretesa del terzo (subordinatamente all'esito favorevole al terzo delle contestazioni e anche nel caso in cui l'accettazione contenga contestazioni rispetto alla pretesa del terzo), l'Appaltatore stabilirà la linea difensiva e gestirà la controversia, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nominando o difensori e/o consulenti di proprio gradi

mento e sosterrà tutte le spese relative al giudizio. Il Committente avrà diritto di nominare, a proprie spese, difensori e consulenti di sua fiducia, che, ove nominati, si affianchino a quelli designati dall'Appaltatore. Resta inteso che il Committente resterà parte del giudizio, salvo

che le Parti si accordino per la costituzione dell'Appaltatore e l'estromissione del Committente. In ogni caso, il Committente non potrà stipulare formulare o accettare proposte transattive con i terzi senza il preventivo consenso dell'Appaltatore

;

(ii) l'Appaltatore comunichi al Committente di non accettare di indennizzare il Committente rispetto alle pretese dei terzi, ovvero non manifesti le proprie intenzioni, il Committente imposterà la linea difensiva e gestirà la controversia, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nel rispetto degli obblighi di diligenza e buona fede e di quanto previsto dall'art. 1227 c.c., nominando difensori e/o consulenti di proprio gradimento e anticipando tutte le spese relative al giudizio, fermo in ogni caso il diritto del Committente all'integrale indennizzo da parte dell'Appaltatore di ogni somma, a qualsiasi titolo corrisposta, che, all'esito del giudizio fosse ritenuta derivante da inadempimenti, omissioni, fatti illeciti posti in essere nell'esecuzione del Contratto o comunque connessi allo stesso imputabili anche a titolo oggettivo all'Appaltatore.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore ad essere informato dell'andamento del giudizio, e di nominare, a sue spese, difensori e/o consulenti di sua fiducia, che, ove nominati, si affianchino a quelli nominati dal Committente. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a collaborare alla difesa del Committente.

Sarà in facoltà del Committente, nonostante la richiesta contraria dell'Appaltatore, decidere di non opporsi alle richieste dei terzi e/o di transigere le controversie. Resta, peraltro, inteso che in caso di eventuali soluzioni transattive decise dal Committente o proposte allo stesso da terzi che saranno preventivamente approvate dall'Appaltatore, quest'ultimo si farà carico anche di tutti i conseguenti oneri e spese. Resta inteso che nel caso in cui l'Appaltatore neghi il proprio consenso alla conclusione della transazione, ovvero non manifesti le proprie intenzioni in proposito entro 20 (venti) giorni dalla richiesta in tal senso formulata per iscritto dal Committente o entro un termine utile per l'accettazione della proposta transattiva, lo stesso non sarà liberato dagli obblighi di manleva. Il Committente potrà rifiutare le proposte transattive di terzi contro il volere dell'Appaltatore, il quale, in tal caso, sarà soggetto agli obblighi di manleva soltanto fino alla concorrenza dell'ammontare della proposta transattiva rifiutata dal Committente. È fatto divieto all'Appaltatore di formulare o accettare proposte transattive formulate da terzi, senza il consenso del Committente.

Nel caso dalla decisione giudiziale o arbitrale o dell'autorità competente ovvero da altro provvedimento anche solo provvisoriamente esecutivo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, decreti ingiuntivi e cartelle esattoriali) derivino perdite, pregiudizi, costi, danni, oneri o spese a carico del Committente, questi dovranno essere risarciti dall'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta scritta in tal senso da parte del Committente.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a fornire la più ampia collaborazione al Committente nel caso di richieste, pretese e/o accertamenti di terzi o di qualsiasi autorità comunque connessi al Contratto.

16. OSSERVANZA DELLE NORME, DEI REGOLAMENTI E DELLE PROCEDURE AZIENDALI

L'Appaltatore che opera presso tutte le aree della Committente deve rispettare le procedure aziendali comunicate dal Committente, in considerazione dei processi industriali e produttivi ivi adottati.

L'Appaltatore è obbligato al puntuale rispetto della normativa di legge e della contrattazione collettiva e/o individuale di lavoro vigenti al tempo dell'esecuzione del Contratto, applicati e/o applicabili al personale utilizzato nell'ambito delle attività regolate dal Contratto e all'interno dello stabilimento del Committente di cui all'articolo 3., ,

L'Appaltatore si impegna altresì, nello svolgimento di tutte le attività previste dal Contratto, a mantenere comportamenti di assoluta correttezza e a rispettare le regole adottate dal Committente nei suoi stabilimenti.

L'Appaltatore si obbliga a far osservare ai propri incaricati il Regolamento interno e/o le procedure vigenti nell'ambito dello stabilimento della Committente, ivi compresi i divieti di assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche, nonché detenzione e uso di sostanze stupefacenti o che comunque alterino le normali facoltà mentali.

L'Appaltatore dichiara, per lo stabilimento siderurgico di Taranto, di aver preso visione e di conoscere dettagliatamente il "Vademecum per le Imprese Appaltatrici" ed il "Protocollo operativo sugli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto", dell'11.11.2013 e della relativa e coeva "Appendice" e di accettare di collaborare agli adempimenti in detti documenti

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

regolamentati per tutto quanto riguardante direttamente od indirettamente le imprese appaltatrici operanti. [NOTA INTERNA: DA CONFERMARE]

17. RESPONSABILE D'IMPRESA

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere costantemente guidato, coordinato e sorvegliato dal Responsabile d'impresa, rappresentante aziendale dotato di idonea qualificazione e professionalità, che l'Appaltatore si obbliga a nominare alla sottoscrizione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la costante reperibilità del Responsabile d'impresa e a tal fine l'Appaltatore fornirà al Committente: recapito telefonico (fisso e mobile) ed indirizzo e-mail del Responsabile d'impresa.

Le comunicazioni e richieste rivolte dal Committente al Responsabile d'impresa si intendono notificate e pervenute all'Appaltatore.

18. ONERI RELATIVI AL PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà responsabile in proprio per l'organizzazione, controllo, formazione disciplina e gestione del proprio personale assunto per l'esecuzione dei Lavori/Servizi, che opererà in totale autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente, salvo il dovere di coordinamento con l'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori/Servizi.

L'Appaltatore eseguirà tutti i Lavori/Servizi solo a mezzo personale regolarmente assunto e a mezzo sub-appaltatori previamente approvati dal Committente per iscritto (i dipendenti dell'Appaltatore ed i sub-appaltatori approvati, eventualmente, di seguito collettivamente definiti il "Personale dell'Appaltatore").

L'Appaltatore riconosce ed accetta che tutto il Personale dell'Appaltatore saranno soggetti all'approvazione permanente del Committente e che il Committente si riserva espressamente il diritto in ogni momento di rifiutare qualsivoglia Personale dell'Appaltatore per ogni ragione.

L'Appaltatore non avrà diritto di vincolare il Committente in forza del Contratto o in altro modo.

Gli oneri relativi al personale dipendente dell'Appaltatore sono a carico esclusivo di quest'ultimo, che garantisce il puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali relativi al personale utilizzato, come pure di eventuali terzi, ivi compresi lavoratori autonomi e collaboratori che, a qualsiasi titolo, partecipino all'esecuzione del Contratto su disposizione e/o richiesta dell'Appaltatore.

L'Appaltatore osserverà nei confronti del Personale, tutte le leggi, applicabili tempo per tempo, i contratti collettivi nazionali (i "CCNL"), con riguardo specifico alle condizioni di impiego, ai trattamenti retributivi, contributivi ed assicurativi, nonché fiscali, e terrà indenne e manleva il Committente da ogni conseguenza che possa derivare da qualsivoglia inadempimento rispetto alle previsioni normative e dei contratti collettivi, incluso e senza alcuna limitazione alla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 276/2003.

In particolare, l'Appaltatore tiene indenne e manleva il Committente nei confronti di qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata nei riguardi del Committente in dipendenza da trattamenti economici e retributivi, contributivi e assicurativi, bonus, sanzioni (sia penali amministrative e di ogni altra natura) così come per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e che non siano oggetto di indennizzo e/o che di fatto non vengano indennizzati ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL. La summenzionata obbligazione si estenderà a qualunque e qualsivoglia conseguenza pregiudiziale che possa derivare per il Committente da azioni del Personale dell'Appaltatore tese a rivendicare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinati in capo al Committente stesso.

19. SUBAPPALTO

I Lavori/Servizi oggetto del presente Contratto verranno effettuati dall'Appaltatore direttamente, tramite proprio personale. L'Appaltatore non potrà dare in subappalto l'esecuzione totale o parziale dei Lavori/ Servizi, né cedere il presente Contratto, salva espressa autorizzazione del Committente.

Fermo il divieto di subappalto, l'Appaltatore sottoporrà al Committente, per l'autorizzazione preventiva, i nominativi o ragioni sociali degli eventuali Subappaltatori destinatari di attività specialistiche di cantiere, unitamente ai relativi certificati di iscrizione alla Camera di Commercio. L'Appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente al Committente copia degli ordini rivolti al Subappaltatore, privi delle condizioni strettamente commerciali.

L'Appaltatore, con riferimento al Subappaltatore autorizzato dal Committente, si farà carico degli adempimenti e degli oneri di esibizione e trasmissione previsti dall'articolo 20 delle Condizioni generali.

L'Appaltatore sarà sempre responsabile dell'operato degli eventuali Subappaltatori.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei Lavori/Servizi, il Subappaltatore si rivelasse inadatto ad eseguire i Lavori/Servizi stessi, oppure l'avanzamento degli stessi fosse tale da pregiudicare l'ultimazione entro i termini contrattualmente convenuti, il Committente avrà facoltà di ingiungere all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, di risolvere immediatamente il contratto di Subappalto e di ottenere l'allontanamento del Subappaltatore dal cantiere entro i termini stabiliti dal Committente stesso.

20. DOCUMENTAZIONI ED ADEMPIMENTI PER L'APPALTO

Prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione prevista nel Contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, con comunicazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, i seguenti documenti in forma cartacea, anticipati mediante supporto informatico.

a) Modulo di "Autorizzazione Accesso Impianti per Esecuzione Lavori", compilato nelle seguenti voci:

- ditta o ragione sociale dell'Appaltatore;
- numero dell'ordine;
- descrizione del lavoro e area di intervento;
- stima del numero di unità lavorative occorrenti a fronte dell'ordine.

b) Comunicazione del titolare della ditta o del legale rappresentante dell'Appaltatore contenente le seguenti informazioni e allegati:

- numero e data dell'ordine;
- ditta/ragione sociale e indirizzo dell'Appaltatore;
- categoria dell'Appaltatore;
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione dell'Appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) n. 2 e dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/08;

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

- fotocopia documento di identità del Titolare o Legale rappresentante;
 - nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - nominativo del Responsabile di Cantiere e del/i preposto/i, allegando copia dell'incarico formale e della relativa accettazione;
 - nominativo, recapito telefonico (fisso e mobile) ed eventuale indirizzo mail del Responsabile di impresa;
 - posizione INPS;
 - posizione INAIL e denuncia di esercizio;
 - copia UniEmens mensile;
 - copia dell'ultima denuncia annuale delle retribuzioni (mod. 770) e dell'autoliquidazione Inail. Detto documento dovrà essere altresì trasmesso dall'Appaltatore al Committente, in relazione ad ogni anno di esecuzione dell'appalto, entro il mese di marzo dell'anno successivo;
 - originale o copia autenticata del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di data antecedente non oltre giorni 15 rispetto all'inizio dell'esecuzione del contratto di appalto. A far data dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto il DURC dovrà essere consegnato al Committente, a cura e spese dell'Appaltatore, con cadenza trimestrale. Qualora l'Appaltatore sia tenuto al versamento in favore della Cassa Edile, dovrà consegnare al Committente, entro il mese di settembre successivo a quello di stipula del Contratto e per ogni eventuale anno ulteriore di esecuzione dello stesso, copia conforme dell'attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa Edile;
 - copia conforme di certificati assicurativi (RCO - RCT- RC Auto) stipulati, a cura e spese dell'Appaltatore, con primarie Compagnie Assicuratrici, alle condizioni tutte specificate nel Modulo d'ordine e/o nel Capitolato/Specifiche Tecniche.
- c) elenco nominativo del personale dell'Appaltatore, con specificazione se dipendenti, autonomi o collaboratori, che dovrà accedere allo Stabilimento per l'esecuzione dei lavori, redatto su carta intestata dell'Appaltatore e firmato dall'Appaltatore stesso o nell'ipotesi vi sia specifico sistema informatico, mediante registrazione nell'apposito sito web, comprendente i dati sotto specificati:
- dati anagrafici;
 - numero di codice fiscale;
 - valido documento di riconoscimento per ogni lavoratore;
 - CCNL ed eventuali contratti di secondo livello applicati, categoria e livello di inquadramento;
 - copia della comunicazione di instaurazione del rapporto;
 - per eventuali lavoratori somministrati, elenco nominativo, copia del contratto di somministrazione sottoscritto ex art. 21 D.lgs. 276/03 e dell'autorizzazione ministeriale in forza della quale opera la Società di somministrazione;
 - elenco del personale qualificato per operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ove previsto);
 - elenco del personale utilizzatore di mezzi di sollevamento e/o di macchine operatrici di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/2/2012;
 - copia autenticata del libro unico aggiornato alla data di inizio dell'appalto;
 - permesso di soggiorno per eventuali dipendenti extra comunitari (ovvero mod. E 101 per gli appartenenti alla Comunità Europea).
- d) Modulo di "Autorizzazione Entrata Automezzi Ditte Appaltatrici", compilato nelle seguenti voci e con i seguenti allegati:
- se trattasi di mezzi targati: tipo, targa automezzo, copia libretto di circolazione, copia polizza assicurativa e "scheda tecnica";
 - se trattasi di mezzi privi di targa: tipo, numero telaio, copia della polizza assicurativa di cantiere che copra anche detti mezzi privi di targa e "scheda tecnica";
 - timbro e firma della Ditta.
- e) Per eventuali Subappaltatori, l'Appaltatore dovrà acquisire e trasmettere al Committente, ove da questo richiesto, oltre ai documenti di cui sopra e di seguito specificati in relazione alle consegne mensili, altresì:
- copia del sub-ordine (tra Appaltatore e Subappaltatore), con eventuale esclusione della parte economica.
- Oltre ai sopraelencati documenti da trasmettersi prima dell'inizio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà comunque trasmettere al Committente con frequenza:
- A) mensile:
- elenco riepilogativo mensile del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione;
 - copia del mod. DM/10/2;
 - buste paga sottoscritte dai lavoratori impegnati nell'appalto con espressa indicazione "per quietanza dell'importo indicato nel prospetto";
 - autocertificazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore, attestante il nominativo del personale cui si riferiscono i versamenti contributivi, la specifica dei relativi importi per ogni lavoratore e dei giorni di impiego di ciascuno nelle attività oggetto del presente contratto;
 - riepilogo mensile vidimato dall'Inail delle retribuzioni corrisposte;
 - copia mod. F24.
- B) trimestrale o ad ogni variazione:
- elenco del personale utilizzatore di mezzi di sollevamento e/o di macchine operatrici di cui all'Accordo Stato Regioni del 21/2/2012.
- Tale documentazione sarà aggiornata da parte dell'Appaltatore in caso di modifiche seguente la data di esecuzione del presente Contratto e/o in ogni momento su richiesta del Committente nei confronti dell'Appaltatore.

21. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nelle ipotesi in cui sussista un vincolo di solidarietà tra le Parti, relativo al versamento di contributi previdenziali o assistenziali a favore dell'INPS, dell'INAIL o di altri soggetti per i quali sussista vincolo di solidarietà tra Appaltatore e Committente, il Committente, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003:

- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il Subappaltatore qualora presente, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- (ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

(iii) qualora l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi l'eventuale Subappaltatore, previa contestazione degli addebiti al medesimo subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto e di ingiungere all'Appaltatore di risolvere il contratto di subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dell'eventuale Subappaltatore, incluse le quote di trattamento di fine rapporto, il Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ai termini del Contratto. Il Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso in cui l'Appaltatore consideri contestati tali crediti, riconoscerà al Committente la facoltà di trattenere tali importi su deposito bancario, fino al momento in cui i terzi creditori non rilascino incondizionata liberatoria in favore del Committente.

22. GARANZIA PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI

Il Committente, a garanzia del corretto adempimento a) degli obblighi previsti dal Contratto e dalla legge a carico dell'Appaltatore, inclusa la garanzia per i vizi di cui al precedente articolo 13 e l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14 e b) delle obbligazioni dell'Appaltatore o Subappaltatore per le quali sussista una solidarietà del Committente di natura previdenziale, contributiva, assicurativa e delle obbligazioni di verifica preventiva degli adempimenti fiscali anche in caso di subappalto come specificate, a titolo meramente esemplificativo, nell'articolo 20, opererà una trattenuta in garanzia pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo definitivo indicato nel Modulo d'Ordine, da aggiornare in base all'eventuale successiva revisione dei prezzi.

Se il pagamento del Corrispettivo avverrà in un'unica soluzione la trattenuta verrà operata su tale pagamento.

Salvo quanto diversamente indicato nel Modulo d'Ordine, se il corrispettivo verrà versato in più rate, la trattenuta verrà effettuata sull'ultima rata il pagamento (e precedenti, qualora l'ultima rata fosse d'importo inferiore).

L'importo verrà trattenuto dal Committente per tutto il Periodo di Garanzia e sarà restituito all'Appaltatore decorso detto periodo, qualora la trattenuta non sia stata nel frattempo incamerata definitivamente ai sensi del successivo articolo 23, fino al momento in cui i terzi creditori non rilascino incondizionata liberatoria in favore del Committente.

La trattenuta non sarà operata, o qualora sia stata già effettuata, sarà restituita, ove l'Appaltatore consegnerà al Committente una garanzia autonoma o fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni di importo pari alla trattenuta in garanzia, escutibile anche più volte nei limiti dell'importo garantito e valida sino al 30esimo giorno di calendario successivo alla data di scadenza del Periodo di Garanzia, ovvero nelle ipotesi di deposito bancario delle relative somme di cui al precedente articolo 20, fino al momento in cui i terzi creditori non rilascino incondizionata liberatoria in favore del Committente.

L'eventuale contratto di garanzia autonomo o fideiussione con clausola "a prima richiesta" dovrà essere rilasciata a favore del Committente da primari istituti bancari o assicurativi accettati da quest'ultimo.

23. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

Il Committente avrà diritto di azionare la garanzia di cui al precedente articolo 22 e conseguentemente incamerare definitivamente la somma trattenuta in garanzia, ovvero escutere la fideiussione o garanzia autonoma sostitutiva della trattenuta in garanzia, per i casi di inadempimento ivi previsti sia dalla lettera a) che dalla lettera b) dal precedente articolo

22.

Nelle ipotesi previste dalla suddetta lettera b) tale attivazione potrà avvenire, per effetto di azioni giudiziali e/o stragiudiziali promosse da dipendenti dell'Appaltatore o di eventuali Subappaltatori, relative ad obblighi retributivi, contributivi o assicurativi sugli stessi gravanti per legge e/o contratto,

nonché a fronte di eventuali rivendicazioni promosse nei

confronti del Committente da amministrazioni, dipendenti o collaboratori

i dell'Appaltatore e/o Subappaltatore per causali e/o importi non oggetto di indennizzo da parte dell'INAIL. Qualora il Committente dovesse addebitare all'Appaltatore somme sulla base delle disposizioni contenute nei

presenti condizioni, quest'ultimo autorizza espressamente il Committente a emettere fattura/nota di credito corrispondente e a detrarre il relativo importo dalle somme ancora dovute allo stesso Appaltatore, ovvero a sommare detto credito a qualsivoglia altro credito a favore del Committente.

La compensazione avrà natura volontaria anche per crediti/debiti non omogenei e sottoposti a termini diversi.

24. SICUREZZA E PROTEZIONE AMBIENTALE

L'Appaltatore si impegna a eseguire i lavori affidati con la scrupolosa e costante osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e malattie professionali, per l'igiene del lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.

Per l'effetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà curare il rigoroso rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modifiche, o quando applicabili, del D.P.R. 177/2011, del D. Lgs. 624/96 relativo alla sicurezza nelle industrie estrattive e della Legge 272/99 e s.m.i. nell'espletamento di lavori portuali. L'Appaltatore ed eventualmente ogni suo Subappaltatore, per i Lavori/Servizi realizzati presso lo stabilimento di Taranto, dovrà applicare quanto richiesto dal "Protocollo Operativo" dell'11.11.2013 citato sub 16), nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche, in materia di orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale.

In ordine a tali adempimenti il Committente ha facoltà di effettuare verifiche e chiedere all'Appaltatore i chiarimenti ritenuti opportuni durante le fasi dell'esecuzione contrattuale.

25. VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEI MEZZI E DEI MATERIALI UTILIZZATI

L'Appaltatore si obbliga a verificare costantemente l'idoneità dei mezzi e materiali utilizzati e/o forniti, la conformità degli stessi alle norme vigenti e a quelle volontarie UNI, EN, ISO, nonché ad applicare ogni cautela e accorgimento richiesti dalla migliore tecnica e regola d'arte, quando anche non previsti dalla legge. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad assicurare che la conduzione di tutti i mezzi sia affidata esclusivamente a personale idoneamente formato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

26. USO DI SOSTANZE PERICOLOSE

L'Appaltatore non può introdurre negli stabilimenti, nei siti, nei luoghi di lavoro e/o nelle sedi del Committente materiali o sostanze chimiche pericolose, senza preventiva autorizzazione delle competenti autorità e, in ogni caso, del Committente medesimo. Nel caso in cui sia necessario l'utilizzo di tali materiali, l'Appaltatore deve formulare preventiva richiesta scritta al Committente (tranne nei casi di acquisto diretto richiesto dal Committente), corredata dalla relativa scheda di sicurezza. In ogni caso la movimentazione, trasporto, uso e

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

stoccaggio di tali materiali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e delle procedure interne del Committente.

27.DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)

Ciascuna delle Parti s'impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività e sui Lavori/Servizi tutti oggetto del presente cui il Personale dell'Appaltatore e/o i dipendenti del Committente potranno essere esposti in costanza di esecuzione dei Lavori/Servizi, e ad informare l'altra Parte al fine di mitigare i rischi da interferenze in costanza di esecuzione dei Lavori/Servizi. Qualora i Lavori/Servizi fossero eseguiti presso i locali del Committente, le Parti dovranno elaborare il Documento Unico Rischi da Interferenziali (DUVRI) che formerà parte integrante del presente Contratto, nel caso in cui sia previsto per legge, e che includerà, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, la quantificazione dei costi per la salute e sicurezza tese ad escludere, ovvero a minimizzare nella massima misura possibile, i rischi connessi dalle interferenze tra le Parti. Le parti concordano reciprocamente che, alla data di esecuzione del Contratto, il Committente ha verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore per l'esecuzione dei Lavori/Servizi a mezzo consegna di: (a) certificato di iscrizione alla CCIAA; e (b) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione sarà aggiornata dall'Appaltatore in caso di modifiche seguenti alla data di efficacia o di esecuzione del Contratto.

Nei casi previsti dalla legge, dovrà essere redatto e accettato il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo Sicurezza (POS).

L'Appaltatore si impegna a partecipare alle attività di coordinamento dei lavori, a trasmettere al proprio personale e a quello di tutti gli eventuali subappaltatori ogni informazione fornita dalla Committente utile alla gestione dei rischi interferenti e a segnalare ogni ulteriore rischio che si manifesti durante la loro l'esecuzione.

28.COINVOLGIMENTO RSPP, RLS E ASSP

L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, a favorire tutti gli scambi informativi utili alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra le attività poste in essere dalle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei Lavori/ Servizi, promuovendo - anche attraverso interventi informativi e formativi - il coinvolgimento dei RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione), dei RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) e degli ASSP (Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione).

29.COORDINATORI PER LA SICUREZZA E RESPONSABILI DEI LAVORI

I coordinatori per la sicurezza e i responsabili dei Lavori designati dall'Appaltatore sono tenuti al rigoroso rispetto degli obblighi stabiliti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e smil. e di ogni adempimento ulteriore richiesto espressamente dalla Committente in fase contrattuale.

30.TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, i dipendenti e i collaboratori utilizzati dall'Appaltatore o da eventuale Subappaltatore, anche quando in numero inferiore a 10, dovranno essere muniti ed esporre tessera di riconoscimento corredata da fotografia, generalità del lavoratore, e indicazione, rispettivamente, del datore di lavoro o del committente del collaboratore.

31. [NON UTILIZZATO]

32. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si obbliga a porre in essere ogni iniziativa di formazione e informazione dei lavoratori utilizzati nell'appalto anche aggiuntiva a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08, D.P.R. 177/2011, D.Lgs. 105/2015 etc), secondo le indicazioni della Committente. Per tali operatori, l'Appaltatore, in ogni caso, garantisce l'idoneità tecnico professionale allo svolgimento dei compiti affidati. L'Appaltatore, a richiesta del Committente, disporrà che i propri dipendenti e/o collaboratori partecipino all'attuazione di percorsi formativi, predefiniti con il Committente stesso, secondo tempistiche concordate.

Il Committente si riserva di richiedere formazione aggiuntiva a carico dell'Appaltatore per far fronte ad eventuali inadempienze in materia di salute e sicurezza da parte del personale operante così come previsto al successivo articolo 34.

Per i Lavori/ Servizi realizzati presso lo Stabilimento di Taranto, secondo le indicazioni del "Protocollo operativo sugli interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area industriale di Taranto" dell'11.11.2013 ed in aggiunta a quanto previsto dalle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08, D. Lgs. 177/2001, D.Lgs. 105/2015 etc), l'Appaltatore ed eventualmente ogni suo Subappaltatore, si obbligano - in ogni caso e a prescindere da ulteriori iniziative di formazione e informazione che il Committente si riserva di richiedere ai sensi del successivo articolo 34 - a porre in essere, per il personale che accederà al sito, una formazione iniziale con durata minima di 16 ore, come da schema seguente:

MODULO DURATA ARGOMENTO

- | MODULO | DURATA | ARGOMENTO |
|--------|--------|---|
| 1 | 4 ore | Normativa generale e figure di cantiere. I principali rischi di cantiere |
| 2 | 4 ore | Attrezzature e macchine da lavoro: rischi e misure di prevenzione |
| 3 | 4 ore | Le opere provvisorie: regolamenti, rischi e misure di prevenzione. DPI e aspetti generali di cantiere. Gestione delle emergenze |
| 4 | 4 ore | Criticità di cantiere. Formazione e informazione ai lavoratori. |

Sorveglianza sanitaria. Il regime sanzionatorio

33.OBBLIGHI DI VIGILANZA

L'Appaltatore dovrà vigilare affinché ogni dipendente e/o collaboratore osservi scrupolosamente le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi comprese le regole che prescrivono l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e quelle relative alla circolazione dei mezzi e dei pedoni nell'ambito dello stabilimento del Committente.

L'Appaltatore deve garantire, in rapporto all'entità e alla complessità dei Lavori/Servizi, un'adeguata presenza in cantiere di un proprio addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Per appalti il cui importo è pari o superiore a 1 (un) milione di euro, tale presenza in cantiere deve essere assicurata in maniera continuativa almeno durante il primo turno di lavoro.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

34. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Qualora, nel corso delle verifiche/audit, disposti e/o condotti dal Committente, dovesse essere rilevata la mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore e/o di suoi dipendenti e/o di suoi eventuali Subappaltatori e/o di loro dipendenti, delle norme di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente, oltre a richiedere ai preposti dell'impresa l'immediato ripristino delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza, si riserva il diritto di adottare provvedimenti che, tenuto conto dell'entità e dell'eventuale ripetitività del/i rilievo/i, potranno comportare, in via esemplificativa e anche congiuntamente tra loro:

- a) la sospensione immediata del Contratto in corso e/o del relativo Subappalto;
- b) la sospensione dell'Appaltatore, e/o dei suoi eventuali Subappaltatori, da 1 (un) mese fino a 6 (sei) mesi, dalla partecipazione alle procedure indette dalla Committente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) l'inibizione all'accesso - presso qualsiasi stabilimento del Committente - del/i preposto/i e/o capo/i squadra e/o dipendente/i dell'Appaltatore, e/o dei suoi eventuali subappaltatori;
- d) la certificata frequenza - da parte di tutto o parte del personale dell'Appaltatore - a corsi di formazione, tenuti da Enti/Organismi qualificati, da un minimo di 8 (otto) ore/pro-capite a 24 (ventiquattro) ore/pro-capite;
- e) la risoluzione espressa del/i Contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Inoltre, ferme restando le responsabilità e gli obblighi di risarcimento dell'Appaltatore per le perdite e per i danni subiti dal Committente, e le penali già previste nelle presenti Condizioni Generali di Appalto ed eventualmente previste nel/i Contratto/i in essere, l'Appaltatore sarà tenuto, sempre nei riguardi del Committente, anche alle penali - determinate ai sensi del precedente articolo 14 - per i ritardi che dovessero conseguire alla sospensione delle attività di cui al presente articolo.

35. LIMITAZIONE ALL'ACCESSO E SOSTITUZIONE PERSONALE NON GRADITO

Fermo quanto previsto al precedente articolo 34, il Committente si riserva il diritto di negare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'accesso all'interno dei propri stabilimenti o sedi di cui all'articolo 3, a qualsiasi soggetto non gradito - ivi inclusi dipendenti dell'Appaltatore e/o del suo eventuale Subappaltatore - nonché ad attrezzature, merci, prefabbricati, veicoli o qualsiasi altro bene.

Salva in ogni caso la facoltà del Committente di cui al precedente art. 19 (ingiunzione di risolvere il contratto con il Subappaltatore), l'Appaltatore si obbliga, su richiesta insindacabile del Committente, a sostituire o far sostituire personale impiegato dal medesimo (o da eventuali Subappaltatori autorizzati al subappalto dal Committente), risultato non gradito.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a tenere indenne il Committente da ogni e qualsivoglia richiesta e/o pretesa che dovesse essere avanzata, anche in sede giudiziaria, dal personale non gradito anche laddove non più dipendente dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

36. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE VERSO LA COMMITTENTE

L'Appaltatore si obbliga a comunicare al Committente immediatamente ogni evento infortunistico che coinvolga i propri lavoratori o quelli del proprio Subappaltatore, accaduto nel sito produttivo che comporti una prognosi iniziale pari o superiore a 30 (trenta) giorni, nonché i casi di mancati infortuni e/o quasi incidenti che abbiano comportato sospensione dell'attività.

Per ogni infortunio al personale impiegato nell'appalto o nel subappalto che abbia comportato una prognosi iniziale pari o superiore a 15 (quindici) giorni, o in caso di intervenuta denuncia di malattie professionali, dovrà comunque pervenire al Committente per iscritto, entro ventiquattro ore, comunicazione formale corredata dalla descrizione della dinamica dei fatti idonea alla ricostruzione della fattispecie, ivi compresi il regolare utilizzo o meno dei DPI, la formazione degli operatori coinvolti, la presenza e i dati anagrafici di testimoni, ecc..

Altresì l'Appaltatore si impegna a trasmettere periodicamente al Committente, secondo le indicazioni di volta in volta fornite, i dati relativi ad ore lavorate, a tutti gli infortuni occorsi all'interno del sito del Committente, ai programmi ed ai consuntivi delle attività di formazione nonché alle verifiche di efficacia delle medesime attività.

37. ONERI DEL SUBAPPALTATORE

Nell'ipotesi di autorizzazione al subappalto dei Lavori e/o Servizi oggetto del Contratto, costituisce obbligo dell'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/03, art. 35, commi 28 e ss., L. 248/06 e art. 26 d.lgs. 81/2008, vincolare il Subappaltatore ai medesimi oneri e adempimenti, formali e sostanziali, assunti in proprio dall'Appaltatore nei confronti del Committente, sulla scorta delle clausole che precedono, della normativa vigente e sue eventuali modificazioni, assumendone l'Appaltatore la responsabilità solidale per ogni inadempimento del Subappaltatore.

Gli adempimenti dovranno essere perfezionati, a cura e spese dell'Appaltatore, nei tempi indicati nelle sopra descritte clausole contrattuali e/o in quelle specificate dalla normativa richiamata o sopravvenuta, che dovrà intendersi automaticamente recepita nel Contratto.

38. RECESSO

Il Committente potrà sempre e in ogni caso recedere in qualsiasi momento dal Contratto. In tal caso verrà riconosciuto all'Appaltatore esclusivamente: a) il corrispettivo proporzionalmente maturato in relazione allo stato di avanzamento dei Lavori, certificato da verbale sottoscritto dalle Parti e b) il rimborso dei costi documentati già affrontati dall'Appaltatore, comprensivi delle relative spese generali. Resta inteso che il Committente avrà, comunque, diritto di verificare e valutare la correttezza dell'indicazione dei costi e delle spese generali operata dall'Appaltatore e della relativa quantificazione. Non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun diritto ad intentare azioni tese ad ottenere l'indennizzo per il mancato guadagno.

39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente potrà ritenere risolto il contratto di diritto e avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a. elevazione del protesto a carico dell'Appaltatore;
- b. insorgenza a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale o presentazione di istanze in tal senso da terze parti;
- c. cessazione dell'attività d'impresa dell'Appaltatore o scioglimento della società;
- d. cessione o affitto dell'intera azienda dell'Appaltatore o del ramo d'azienda dedicato allo svolgimento dei Lavori/Servizi;
- e. decorso del termine di 15 (quindici) settimane di cui al paragrafo 14.5;

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

- f. perdita di licenze o dei diritti necessari alla prestazione dei Lavori/Servizi;
 - g. mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, tributari, previdenziali, assicurativi e di tutela dei lavoratori dell'Appaltatore;
 - h. mancata ottemperanza agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte di eventuali Subappaltatori;
 - i. consegna di DURC negativo, da parte dell'Appaltatore, per due volte consecutive nelle ipotesi di cui al precedente articolo 21;
 - j. mancata predisposizione, operatività e/o consegna delle garanzie e delle garanzie assicurative previste nel Contratto;
 - k. mancato rispetto delle norme sulla riservatezza e/o sulla concorrenza;
 - l. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al Codice Etico ed al modello di organizzazione e gestione di cui al successivo articolo 45;
 - m. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e antimafia;
 - n. inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti al successivo articolo 42 in materia di rifiuti.
- L'Appaltatore risponderà sempre del risarcimento delle perdite e dei danni subiti dal Committente.

Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, in ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente a proprio insindacabile giudizio avrà il diritto di:

- a) trattenere quanto fino a quel momento realizzato dall'Appaltatore nel qual caso l'Appaltatore dovrà abbandonare prontamente l'area. In tal caso, se richiesto dal Committente, e a cura dell'Appaltatore, le Parti provvederanno alla cessione dei sub-appalti a favore del Committente o di un terzo nominato dal Committente, o alla risoluzione di tutti i contratti di sub-appalto; nonché alla cessione di tutti i diritti, titoli e benefici appartenenti all'Appaltatore in relazione alle porzioni di Lavori/ Servizi esistenti al momento della risoluzione; oppure,
 - b) rifiutare i Lavori/ Servizi, nel qual caso l'Appaltatore dovrà riportare l'area nelle condizioni in cui l'aveva ricevuta dal Committente.
- In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore che comporti il rigetto dei Lavori/ Servizi, il Committente avrà il diritto di escutere le garanzie bancarie di cui ai precedenti articoli 11 e 22 e, inter alia, di ottenere il pagamento di tutte le penali maturate ai sensi del precedente Articolo 14. Rimane inteso che la somma eventualmente conseguita dal Committente attraverso l'escussione di dette garanzie non preclude il diritto del Committente di agire nei confronti dell'Appaltatore al fine di conseguire ogni danno/indennizzo cui abbia titolo ai sensi del presente Contratto e/o della legge applicabile.

40. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Qualora non venga esercitato il diritto a risolvere il Contratto nei casi di cui al precedente articolo 39, il Committente avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, salva comunque l'applicazione delle penali e il risarcimento del maggior danno e l'applicazione degli ulteriori rimedi di cui al precedente articolo 34. Durante la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non potrà interrompere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse o indennizzo di sorta.

41. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del Contratto causati da eventi di forza maggiore, per tali intendendosi eventi imprevedibili ed irresistibili, esterni al controllo delle Parti, che impediscano alla Parte interessata la prestazione delle proprie obbligazioni in base al Contratto. Sono considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo: fenomeni naturali incontrollabili e imprevedibili (ad es. inondazioni, uragani, ecc.), guerre, invasioni, rivoluzioni, rivolte, epidemie, scioperi a carattere nazionale etc.

Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati a stabilimenti e dipendenti delle Parti ovvero degli eventuali Subappaltatori o fornitori, i ritardi da parte dell'Appaltatore nell'approvvigionamento di beni e/o servizi, i ritardi da parte dei Subappaltatori.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di una delle Parti, tale Parte dovrà informarne l'altra senza ritardo per iscritto entro 48 ore dal verificarsi dell'evento e le Parti contreranno e disciplineranno tutte le misure necessarie e opportune per mitigare gli effetti derivanti dal caso di forza maggiore, tenendone informata l'altra Parte.

Se, nonostante le misure adottate, l'esecuzione del Contratto risultasse impossibile o venisse ritardata oltre 6 mesi, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il Contratto. Al verificarsi di tale eventualità:

- (a) l'Appaltatore avrà il diritto di trattenere tutti gli importi fino ad allora ricevuti a titolo di pagamento del corrispettivo ed alla porzione del corrispettivo non ancora pagata relativa ai Lavori già eseguiti, senza avere più nulla a pretendere, ad alcun titolo, nei confronti del Committente; e
- (b) il Committente tratterà la parte dei relativi Lavori eseguiti (inclusi i componenti ordinati e/o forniti) oltre ai costi documentati fino a tale momento acquisendone la completa proprietà.

42. RIFIUTI

Durante l'esecuzione di quanto previsto nel Contratto, l'Appaltatore che generi rifiuti avrà cura della gestione di essi e onere esclusivo di inviarli a smaltimento o recupero a proprie spese, secondo le procedure e cautele previste dalla legge per ciascuna tipologia.

L'Appaltatore è obbligato a dare comunicazione al responsabile tecnico aziendale del Committente preposto in ordine alle quantità/qualità del rifiuto e alle caratteristiche dell'impianto di smaltimento/recupero e fornire, su richiesta, evidenza che la gestione dei rifiuti (e.g. trasporto, stoccaggio (se previsto), smaltimento/recupero) avvenga in conformità alla normativa applicabile.

Inoltre, se il Contratto riguarda - o la sua esecuzione rende necessario - lo smaltimento/recupero dei rifiuti e/o il loro trasporto a un impianto di trattamento, diverso da quello del Committente, l'Appaltatore deve fornire al Dip. Ambiente del Committente tutta la documentazione concernente i permessi di ogni soggetto coinvolto nella catena di gestione dei rifiuti.

L'Appaltatore deve inoltre informare tempestivamente il summenzionato Dip. Ambiente in merito a ogni revoca, sospensione, misura impeditiva e/o precauzionale, nonché in caso di avvio di misure di nuova valutazione/modifica e/o nuove o diverse prescrizioni (anche separatamente considerate), che riguardino i summenzionati permessi, anche del Subcontraente, che possano comportare l'interruzione, anche parziale, dell'attività di gestione dei rifiuti.

Inoltre, l'Appaltatore deve assicurare, in piena conformità alle previsioni di legge in vigore e al Contratto, la prosecuzione dell'attività ad esso affidata, anche attraverso - se necessario - un differente Subcontraente, purché quest'ultimo sia previamente autorizzato dal Committente e sia in possesso dei permessi necessari allo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, senza che ciò comporti un incremento dei costi a carico del Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi, anche solo in parte, gli obblighi di cui sopra, il Committente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile italiano, salvo risarcimento di eventuali danni.

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

43. BREVETTI / LICENZE

L'Appaltatore dichiara di essere provvisto delle licenze, dei brevetti, della titolarità della proprietà industriale e commerciale necessari alla realizzazione di quanto forma oggetto di contratto e garantisce di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i beni utilizzati per fornire la prestazione.

L'Appaltatore terrà il Committente manlevato e indenne da ogni responsabilità in merito ai costi o danni subiti in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, comprese quelle sulle opere dell'ingegno da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, know-how, altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

44. OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al D.lgs. 231/2007 e si impegnano a non intraprendere né proseguire rapporti commerciali con soggetti che pongano in essere o si abbia motivo di sospettare che pongano in essere attività qualificabili come riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per "riciclaggio", ai sensi di quanto previsto dall'art. 648bis c.p. e dall'art. 2 del decreto legislativo 231/2007, si intende la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuata essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per quanto concerne la definizione di terrorismo si rinvia al D.lgs. 109/2007.

L'inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle predette disposizioni normative in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

L'Appaltatore è obbligato al puntuale rispetto della normativa antimafia nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto e prende atto che l'inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle predette disposizioni normative in materia antimafia comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

45. MODELLO 231 E CODICE ETICO DEL COMMITTENTE

L'Appaltatore dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto del Codice Etico del Committente nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito, il "Modello 231"), e si obbliga a tenere in ogni momento un comportamento conforme alle prescrizioni in esso contenute. Il Modello 231 (Parte Generale) e il Codice Etico sono disponibili sul sito internet del Cliente e l'Appaltatore avrà, in ogni momento, la facoltà di richiedere al Committente la consegna di copia cartacea degli stessi.

Le parti concordano che la inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e nel Codice Etico costituirà grave inadempimento e darà facoltà al Committente di risolvere espressamente il presente Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio del diritto di risolvere ex art. 1456 c.c. o sospendere l'esecuzione del Contratto avverrà a danno dell'Appaltatore, cui saranno addebitati tutti i maggiori costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione/inosservanza di cui sopra, nonché il diritto di essere manlevata e tenuta indenne in relazione a qualsivoglia azione o pretesa terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

46. [NON UTILIZZATO]

47. RISERVATEZZA, PRIVACY, TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle parti si obbliga, per quanto di propria competenza, a trattare i dati personali acquisiti e/o ricevuti in esecuzione del Contratto esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento degli obblighi assunti, nel rispetto delle disposizioni di cui Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, "GDPR").

Nello specifico, per l'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella titolarità del Committente. Tali dati potranno riguardare, a titolo esemplificativo, dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche.

L'Appaltatore agisce, nell'esecuzione del Contratto, in qualità di "Responsabile del trattamento" (di seguito, "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo lo "Schema di nomina a Responsabile" che si allega al Contratto quale Allegato A, osservando le istruzioni impartite dal Committente, in qualità di Titolare del trattamento e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni del GDPR.

48. MODIFICA, NOVAZIONE E TUTELA

Ogni modifica al Contratto dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti.

Il mancato esercizio di qualsiasi facoltà o diritto conferito dal Contratto, non potrà considerarsi equivalente a rinuncia a far valere tali facoltà o diritti e non potrà comportare decadenze.

49. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, riguardante validità, efficacia, adempimento, interpretazione del Contratto o, comunque, relativa a, o derivante a qualsiasi titolo da, o ricollegabile allo stesso o alle successive modifiche o integrazioni, sarà applicata la legge italiana e il foro competente, inderogabile ed esclusivo, sarà quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Timbro e Firma del Committente

Timbro e Firma dell'Appaltatore

Vibecosrl

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

L'Appaltatore dichiara di aver attentamente letto le clausole contenute nel Modulo d'ordine, nel Capitolato/Specifiche Tecniche e nelle Condizioni generali, di condividerle senza riserva e di accettare tutte le pattuizioni ivi contenute.

In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di conoscere e approvare specificatamente le clausole relative ai seguenti articoli:

2. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

8. CESSIONE DEL CREDITO - Divieto di cessione del credito.

12. DIVIETO DI RITENZIONE E OBBLIGHI DI SGOMBERO - Obbligo dell'Appaltatore di sgombero dell'area di cantiere - Diritto del Committente di procedere direttamente allo sgombero e addebito dei costi - Diritto di rimuovere fermi o serrature.

13. GARANZIA PER I VIZI - Decorrenza del periodo di garanzia. Aumento dei termini legali di durata della garanzia. Termini di denuncia maggiorati.

14. PENALI - Penale per ritardo dello 0,50% a settimana e massimo 7,50% su corrispettivo, o sul corrispettivo specifico nel caso il Capitolato/Specifiche Tecniche o il Modulo d'ordine preveda termini diversi per fasi di realizzazione e specifici corrispettivi.

15. MANLEVA - Obbligo dell'Appaltatore di tenere indenne o manlevare il Committente da qualsiasi pretesa, imputabile anche a titolo oggettivo.

19. DIVIETO DI SUBAPPALTO - Divieto di subappalto o di cessione del contratto. Onere di trasmettere copia degli ordini rivolti al Subappaltatore. Obbligo dell'Appaltatore di farsi carico degli adempimenti dei Subappaltatori autorizzati e di rispondere del loro operato.

22. TRATTENUTA IN GARANZIA - Diritto del Committente alla trattenuta in garanzia con restituzione a obblighi assolti.

23. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA - Diritto e casi in cui azionare la garanzia. Diritto di compensazione volontaria. Cessione crediti dell'Appaltatore in favore dei soggetti indicati.

34. PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - Diritto del Committente alla sospensione del Contratto. Sospensione dell'Appaltatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento della Committenza. Inibizione all'accesso a tutti gli stabilimenti del Committente. Formazione obbligatoria e risoluzione del Contratto.

35. LIMITAZIONE ALL'ACCESSO E SOSTITUZIONE PERSONALE NON GRADITO - Sostituzione del personale non gradito. Manleva a favore del Committente da ogni e qualsivoglia pretesa del personale non gradito.

38. RECESSO - Facoltà di recesso del Committente e limiti al riconoscimento in favore dell'Appaltatore. Rinuncia a indennizzi per mancato guadagno.

39. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Casi di risoluzione di diritto del Contratto.

40. SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - Facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, salva l'applicazione della penale. Obbligo dell'Appaltatore di non interrompere l'esecuzione delle prestazioni. Rinuncia a interessi o indennizzo.

49. FORO COMPETENTE - Esclusività del foro di Milano.

Luogo, data

TIMBRO E FIRMA APPALTATORE PER SPECIFICA APPROVAZIONE EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Vibeco srl

Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

Sede legale: viale Certosa n. 239, 20151 Milano Capitale sociale: €401.400.000 i.v. Registro delle Imprese di Milano

Codice Fiscale e Partita IVA 10354890963 R.E.A. Milano 2525101 Socio Unico

Adit@legalmail.it

